

Ns. Rif.: 129/21/VD

Milano, 7 aprile 2021

**OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "ESG PER IL FACTORING"**

Documento "ESG per il factoring | La sfida della sostenibilità e le opportunità di creazione di valore per la filiera del factoring" e Evento pubblico di presentazione 5 maggio 2022

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Alessandro Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

e p.c.:

<b>BANCA SISTEMA</b>	Paola QUADRI Patrizia SFERRAZZA Christian ZAMPER	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA
<b>BFF BANK</b>	Alida CARLA' Mario GUSTATO Clarissa MINI Marco PIERO	Massimiliano BELINGHERI
<b>FACTORIT</b>	Alessandro GABRIELE Tiziana MEZZANZANICA	Antonio DE MARTINI
<b>FERCREDIT</b>	Claudio CAMPOLO Raffaella PISTILLI	Raffaella PISTILLI
<b>GENERALFINANCE</b>	Ugo Colombo Valerio PUGLIA	Massimo GIANOLLI
<b>IFITALIA</b>	Matteo DE MIELESI	Ruxandra VALCU
<b>ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO</b>	Alfonso IAQUINANDI	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
<b>MBFACTA</b>	Matteo MORETTI Monica SCANSANI	Enrico BUZZONI
<b>MPS LEASING &amp; FACTORING</b>	Salvatore DI PUMA Luca MINETTO	Simone PASQUINI
<b>SACE FCT</b>	Andrea CERVINI Marco CIPRIANO Lorenzo GERINI Giancarlo POLIDORI Luca ULIVIERI	Paolo ALFIERI
<b>SG FACTORING</b>	Viktoria LOLE	Sylvain LOISEAU
<b>UNICREDIT FACTORING</b>	Maurizio ANTONIELLI Beatrice BINDA Francesco OIENI	Simone DEL GUERRA

Si trasmette, per opportuna conoscenza e condivisione, l'ultima versione del documento *“ESG per il factoring | La sfida della sostenibilità e le opportunità di creazione di valore per la filiera del factoring”* derivante dalla collaborazione fra il GDL in oggetto e PwC, che accoglie come concordato – rispetto alla versione precedentemente trasmessa e discussa nel corso della riunione del 22 febbraio – alcuni spunti di miglioramento emersi dalla citata riunione o pervenuti successivamente alla Segreteria Assifact e un breve approfondimento su SCF, oltre all'aggiornamento normativo del 24 marzo 2022 relativo all'applicazione del Regolamento (EU) 2019/2088.

Il documento è stato presentato al Consiglio di Assifact nell'ultima riunione del 22 marzo u.s. e sarà formalmente rilasciato e inviato a tutti gli Associati a valle dell'evento pubblico di presentazione.

A questo proposito, siamo lieti di informarvi che Assifact e PwC stanno organizzando l'**evento “La prospettiva ESG nel business: il factoring tra sfide e opportunità di creazione di valore”** in cui sarà appunto presentato – insieme ad altri interessanti interventi e contributi – l'approfondimento svolto con la collaborazione di questo GDL. L'evento è pianificato per **giovedì 5 maggio 2022 (mattina)**, ancora da definire se in modalità integralmente digitale o in modalità ibrida (in presenza e in streaming). Vi trasmetteremo il programma e le indicazioni per comunicare la partecipazione appena possibile.

## **ESG per il *factoring***

La sfida della sostenibilità e le opportunità di creazione di valore per la filiera del *factoring*

Maggio 2022

# Indice

<b>1. Introduzione</b>	3
<b>2. Il contesto normativo</b>	3
2.1 Obiettivi europei per la transizione ESG	3
2.2 <i>EU Sustainable Finance Package</i>	5
2.3 L' <i>Action Plan</i> dell'Autorità Bancaria Europea (EBA)	6
2.3.1 Focus sul <i>rating / scoring</i> ESG	7
2.4 Aspettative del <i>Supervisor</i> : la Guida BCE sui rischi climatici e ambientali	9
2.5 <i>Taxonomy Regulation</i> e obblighi di <i>disclosure</i>	9
2.6 <i>EU Banking Package</i> : proposte di modifica del framework prudenziale definito dal Reg. EU 575/2013 (CRR) e dalla Direttiva EU 36/2013 (CRD)	12
<b>3. Approccio ESG: un'opportunità di <i>value creation</i> per l'intera filiera del <i>factoring</i></b>	13
3.1 Strategie di <i>business</i> e <i>review</i> del catalogo prodotti	14
3.1.1 Focus su potenziali interventi di adeguamento del processo di <i>origination</i>	16
3.1.2 Focus su potenziali opportunità di diversificazione del <i>funding mix</i> in caso di <i>factor</i> indipendenti e/o con licenza bancaria	18
3.2 Processo di gestione e monitoraggio del rischio, <i>reporting &amp; disclosure</i>	20
3.3 <i>Governance</i> interna	25
3.4 Principali vantaggi e punti di attenzione per gli attori coinvolti	25
<b>4. Piano d'Azione ESG per i <i>factor</i></b>	27
<b>5. Conclusioni</b>	29

## 1. Introduzione

Le dimensioni ambientali, sociali e di governance (ESG) hanno assunto un ruolo centrale negli ultimi anni e rappresentano uno dei temi di maggior attenzione da parte delle istituzioni internazionali ed europee. Anche il settore finanziario sta acquisendo una consapevolezza crescente sulla necessità di integrare i fattori ESG nelle strategie aziendali e nei modelli di business nella prospettiva della finanza sostenibile. Ciò rappresenta non solo un obbligo di compliance normativa derivante da un framework in continua evoluzione, ma soprattutto un'opportunità di value creation di medio-lungo termine.

Il presente documento, elaborato in collaborazione tra il Gruppo di Lavoro “ESG per il factoring” di Assifact (Associazione Italiana per il Factoring) e PricewaterhouseCoopers (PwC) e con la condivisione del Consiglio di Assifact, ha l'obiettivo di fornire una visione d'insieme delle tematiche ESG e del possibile approccio per gli operatori del *factoring* verso la sostenibilità, declinando i principali aspetti da considerare per avviare il percorso di adeguamento in coerenza con il framework normativo di riferimento nonché i possibili interventi da mettere a terra per far evolvere il modello di *business* attuale.

## 2. Il contesto normativo

Il presente capitolo riporta un'overview dei principali obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello internazionale nonché la *roadmap* e i requisiti stabiliti dalle principali autorità europee per il settore finanziario al fine di promuovere l'integrazione di fattori e rischi ESG e la transizione verso una finanza sostenibile.

### 2.1 Obiettivi europei per la transizione ESG

Il 2015 è considerato come l'anno chiave per la lotta ai cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile in quanto, nel dicembre di tale anno, la Conferenza delle Parti della *Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici* (UNFCCC) ha adottato l'**Accordo di Parigi** che costituisce il primo vero accordo globale sulla **mitigazione** e l'**adattamento** ai **cambiamenti climatici**, entrato poi in vigore nel novembre 2016. Gli obiettivi sono di lungo periodo e sono indirizzati a **limitare** l'**aumento** della **temperatura media** globale “*ben al di sotto*” ai 2°C in più rispetto ai livelli preindustriali, con il tentativo di limitarne l'aumento a soli 1.5°C. L'Unione Europea ha firmato e ratificato l'Accordo di Parigi impegnandosi ad attuarlo e, in linea con tale impegno, nel 2019 i Paesi dell'Unione Europea hanno avviato un percorso per diventare per primi un'economia e una società a **impatto climatico zero** entro il **2050**.

Nello stesso anno, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l'**Agenda 2030** per lo **Sviluppo Sostenibile** composta da **17 obiettivi**, **169 target** e **240 indicatori** che mirano al raggiungimento dello sviluppo sostenibile a livello globale entro il **2030** attraverso una visione olistica che interessa la protezione degli ecosistemi marini e terrestri, la preservazione delle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici nonché l'allineamento di tutti i settori dell'economia e della società a uno **sviluppo equo e sostenibile**. L'Agenda 2030 si basa su cinque concetti chiave (c.d. “cinque P”): Persone, Prosperità, Pace, Partnership e Pianeta. Nell'ambito dell'implementazione dell'Agenda 2030, l'Europa riveste un ruolo chiave, soprattutto nel contrasto al cambiamento climatico, e rappresenterà una guida nel contesto delle negoziazioni internazionali sul clima.

Alla luce di tali obiettivi, la Commissione Europea ha pubblicato a marzo 2018 il **piano d'azione "Finanziamento della crescita sostenibile"**, avente l'obiettivo di orientare i **flussi di capitale** verso **investimenti sostenibili** e **gestire** proattivamente i **rischi finanziari** che derivano da cambiamenti climatici-ambientali e da tematiche sociali. A fine 2019, inoltre, la Commissione Europea ha lanciato il **Green Deal** europeo (COM(2019)640) che prevede iniziative che mirano a raggiungere la **neutralità climatica** in Europa entro il **2050** attraverso la **mobilitazione** di almeno **€1 trilione** in **investimenti sostenibili** nei prossimi **dieci anni**. Coerentemente con la visione strategica del **Green Deal** europeo e con quanto riportato nel piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, la Commissione Europea ha istituito un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili (c.d. Tassonomia Europea, [Regolamento 2020/852/UE](#)) che introduce un linguaggio comune per investitori e imprese, applicabile in caso di investimenti in progetti e attività economiche con sostanziale impatto positivo sul clima e sull'ambiente.

In aggiunta, come parte integrante della strategia di crescita sostenibile prevista dall'*European Green Deal*, la Commissione Europea ha pubblicato ad aprile 2021 l'**"EU Sustainable Finance Package"** finalizzato ad incentivare la transizione ESG e le relative attività di **reporting** e **disclosure**. Tale pacchetto include, tra le altre, una proposta per l'introduzione di una **Corporate Sustainability Reporting Directive** (CSRD), a modifica ed estensione degli attuali requisiti di reporting sulle informazioni di carattere non finanziario per le imprese, derivanti dalla **Non Financial Reporting Directive** (NFRD), al fine di garantire l'allineamento con gli obiettivi previsti dalla Tassonomia Europea [\[cfr. par. 2.5\]](#) e la trasparenza verso investitori e mercato. L'Unione Europea ha implementato, inoltre, politiche climatiche ed energetiche sempre più ambiziose fin dal 2005, anno in cui è stato inaugurato il sistema di scambio di quote di emissioni – c.d. **EU Emissions Trading System** (EU ETS) - che ha permesso di ridurre le emissioni dell'Unione Europea nei settori regolati, cioè i **settori maggiormente energivori** e a più **alte emissioni di gas a effetto serra**. Nel corso degli anni l'EU ETS ha subito sostanziali modifiche con il duplice obiettivo di ridurre le emissioni e, allo stesso tempo, garantire la competitività delle imprese europee evitando così il fenomeno del **"carbon leakage"**, ossia il trasferimento delle attività produttive in Paesi caratterizzati da politiche climatiche meno stringenti. L'EU ETS ha contribuito all'avvicinamento al target adottato dal Consiglio europeo nel 2014 nel contesto del **"Pacchetto clima e energia 2030"** cioè di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 40% entro il 2030.

Nel **Green Deal** europeo l'Europa ha fissato un obiettivo ancora più ambizioso, ossia quello di raggiungere la neutralità climatica entro la metà del secolo, attraverso un obiettivo intermedio al 2030 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55%, rispetto al 1990, ben al di sopra del precedente obiettivo del 40%. Il nuovo pacchetto **"Fit for 55"** è stato lanciato il 14 luglio 2021 e consta di **13 proposte legislative** che includono un aggiornamento della normativa europea relativa al clima e all'energia. Il pacchetto **"Fit for 55"** costituisce un vero passo in avanti verso l'implementazione degli obiettivi previsti dal **Green Deal**. In tale contesto, il settore finanziario rappresenterà una leva cruciale per conseguire gli obiettivi del **Green Deal** europeo che non si limitano agli obiettivi climatici ma estendono l'ambito di applicazione all'economia circolare, alle energie rinnovabili, alla revisione degli accordi commerciali nell'ambito del WTO, alla sostenibilità nei settori dell'agricoltura e dei trasporti, solo per elencarne alcuni.

Gli obiettivi europei di medio e lungo periodo si inquadrano nell'impegno assunto verso i target climatici dell'Accordo di Parigi, espressi nel **EU Nationally Determined Contribution** (EU NDC) aggiornato alla fine del 2020 secondo quanto previsto dall'Accordo di Parigi e dal suo meccanismo di revisione quinquennale degli impegni intrapresi dagli Stati firmatari. L'EU NDC ha incorporato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% entro il 2030 e, in questo contesto, l'Unione Europea si è dotata di fondamentali strumenti normativi e regolatori che permettono la transizione ESG e l'allineamento degli strumenti finanziari agli impegni assunti verso gli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

## 2.2 EU Sustainable Finance Package

A partire dalle raccomandazioni avanzate sulla finanza sostenibile, nel marzo 2018 la Commissione europea ha pubblicato un Piano d'Azione, il “**Financing Sustainable Growth**” (COM(2018)97), che costituisce la strategia dell'Unione europea per l'ESG. Il Piano ha tre obiettivi principali: 1) riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili; 2) integrare gli aspetti ESG nel *risk management*; 3) promuovere la trasparenza e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità dei prodotti finanziari nel lungo termine in funzione di una migliore protezione degli investitori, con particolare riferimento al rischio di *greenwashing*. Per rischio di *greenwashing* si intende il rischio di una non corretta rappresentazione e comunicazione delle modalità con cui sono raggiunti gli obiettivi e integrati i fattori di sostenibilità a livello di *business* al fine di ottenere benefici in termini economici e reputazionali

In attuazione di tale Piano d'Azione, la Commissione europea ha adottato le seguenti proposte legislative:

- una proposta di Regolamento relativo alla Tassonomia delle attività eco-sostenibili, ossia di un sistema condiviso di classificazione e certificazione dei prodotti e servizi considerati sostenibili in grado di ridurre il rischio di pratiche scorrette: il **Regolamento 2020/852/UE** è stato adottato il 18 giugno 2020;
- una proposta di Regolamento che introduce nuovi obblighi di *disclosure* in capo agli intermediari finanziari in merito alle modalità adottate per l'integrazione nelle scelte di investimento e nell'attività di consulenza sui fattori ESG: il **Regolamento 2019/2088/UE** è stato adottato nel novembre 2019, con applicazione a decorrere dal 10 marzo 2021;
- una proposta di modifica del Regolamento (UE) 2016/1011 che introduce due nuovi indici di riferimento (*EU Climate Transition Benchmarks* e *EU Paris-aligned Benchmarks*) che tengano conto di alcuni aspetti di sostenibilità ambientale (compresi *low carbon* e *positive carbon impact benchmark*). Entro il 31 dicembre 2022, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto del presente Regolamento e sulla fattibilità di un “**indice di riferimento ESG**”, tenendo conto della natura evolutiva degli indicatori di sostenibilità e dei metodi utilizzati per misurarli. Tale relazione potrà essere accompagnata da una proposta legislativa;
- l'elaborazione di uno *standard* europeo per i *green bonds* e un Regolamento sulle obbligazioni verdi europee (*European Green Bond Standard - EU GBS*).

Il 21 aprile 2021 la Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto di misure finalizzate a favorire i flussi di capitale verso attività sostenibili in tutta l'Unione Europea. In particolare, il pacchetto “**EU Sustainable Finance**” prevede:

- una proposta di Direttiva sull'informativa in materia di sostenibilità delle imprese (*Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD*) tesa a migliorare il flusso delle informazioni sulla sostenibilità nel mondo *corporate* intesa come evoluzione della Direttiva in materia di informazioni non finanziarie - NFRD. La Direttiva ha l'obiettivo di armonizzare la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte delle imprese, in modo che le società finanziarie, gli investitori e il grande pubblico dispongano di informazioni comparabili e affidabili;
- due atti delegati relativi agli aspetti climatici della Tassonomia UE (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici), che mirano a promuovere gli investimenti sostenibili chiarendo quali attività economiche contribuiscono di più al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'UE;



- sei atti delegati modificativi relativi ai doveri fiduciari e alla consulenza in materia di investimenti e assicurazioni che garantiranno che le imprese finanziarie, i consulenti, i gestori di attivi o gli assicuratori, includano la sostenibilità nelle loro procedure e nella consulenza in materia di investimenti fornita ai clienti.

Il 6 luglio 2021, nell'ambito della nuova "strategia per la finanza sostenibile" sono state adottate due nuove iniziative al fine di affrontare le sfide ambientali, aumentando gli investimenti e favorendo l'inclusione delle PMI, nella transizione dell'UE verso un'economia sostenibile:

- l'atto delegato ai sensi dell'art. 8 del Regolamento 2020/852/UE sulla Tassonomia relativo alle informazioni che le società, finanziarie e non finanziarie, sono tenute a comunicare agli investitori sulla sostenibilità ambientale degli attivi e delle attività economiche sulla quota delle loro attività commerciali, d'investimento o prestito allineate alla Tassonomia UE. Gli istituti finanziari, soprattutto grandi banche, gestori di attivi, imprese di investimento e società di assicurazione e di riassicurazione, dovranno indicare la quota delle attività economiche ecosostenibili nel totale delle attività che finanziano o in cui investono;
- il Regolamento sulle obbligazioni verdi europee (*European Green Bond Standard - EU GBS*), per l'introduzione di uno standard rigoroso per l'emissione di obbligazioni che finanziano investimenti sostenibili. L'ambito di applicazione del EU GBS include tutti gli emittenti, sia pubblici che privati, che intendono volontariamente utilizzare la qualifica di "**European green bonds**" con riferimento alle proprie emissioni di green bonds. Il quadro normativo si presta per essere utilizzato anche da emittenti di obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*) e di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (*ABS – asset backed securities*).

Entrambe le iniziative del 6 luglio 2021 mettono in evidenza l'impegno sempre più attivo al fine di rendere il sistema finanziario dell'UE più sostenibile nonché la leadership internazionale dell'Unione Europea nella definizione di norme internazionali per la finanza sostenibile.

### 2.3 L'Action Plan dell'Autorità Bancaria Europea (EBA)

Nel contesto precedentemente descritto, le principali autorità europee hanno previsto delle *roadmap* dedicate a incentivare la transizione verso una finanza sostenibile integrando i fattori ESG. Tra queste, l'**Autorità Bancaria Europea** (o *European Banking Authority – EBA*) ha pubblicato a dicembre 2019, un **Action Plan** per l'integrazione progressiva di fattori ESG nelle strategie di *business* dei *player* di mercato tramite l'identificazione di azioni mirate a individuare, misurare e monitorare tali rischi a supporto del percorso verso una finanza sostenibile.

La tematica relativa all'integrazione dei fattori ESG è stata introdotta da parte di EBA nell'ambito delle **Linee Guida per la concessione e il monitoraggio dei prestiti**<sup>1</sup> (maggio 2020), dove, infatti, EBA raccomanda che gli enti<sup>2</sup> tengano conto dei fattori ESG nel processo di concessione, valutazione del credito, delle Controparti e delle garanzie a supporto nonché nel framework di monitoraggio, a seconda del business e della complessità del business. Successivamente, a giugno 2021 è stato pubblicato l'**"EBA Report on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms"** che fornisce raccomandazioni ed evidenze delle *best practice* di mercato in relazione all'integrazione dei fattori e dei rischi ESG nell'ambito della strategia di *business*, del *Risk Management Framework* e della *Governance*. In particolare, per quanto riguarda l'integrazione dei rischi ESG, l'EBA sottolinea l'importanza di una corretta individuazione, gestione e monitoraggio degli stessi in quanto potrebbero condurre a potenziali impatti anche sui rischi di primo pilastro, quali ad esempio il rischio di credito, operativo e di mercato, e propone un potenziale approccio di integrazione in tre fasi: 1) assessment dell'esposizione ai rischi ESG; 2) valutazione

<sup>1</sup> Consultation Paper pubblicato a giugno 2019 e pubblicazione della versione finale a maggio 2020 (EBA/GL/2020/06)

<sup>2</sup> Secondo la definizione dell'art. 4, par. 1 del Regolamento UE 575/2013



dell'esposizione ai rischi ESG; 3) messa a terra delle iniziative di adeguamento [\[cfr. Capitolo 3, par. 2\]](#).

Oltre alla produzione documentale e alle raccomandazioni dell'EBA circa la modalità con cui integrare rischi e fattori ESG, è in corso di definizione da parte di EBA parte del *framework* di *disclosure* sui rischi ESG. In particolare, il 24 gennaio 2022 è stata pubblicata la versione definitiva degli **Implementing Technical Standards** (ITS) per la **disclosure prudenziale** sui rischi ESG in **Pillar 3** (in coerenza con l'art. 449bis del Reg. EU 575/2013 – CRR) e i relativi Template di dettaglio. Tali ITS saranno applicabili a partire da giugno 2022 per tutti i “grandi enti” che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro (in coerenza con la definizione dell'art. 4, par. 1, punto 146 della CRR<sup>3</sup>).

*In tal senso, attualmente la maggior parte dei factor non è direttamente soggetta a tali requisiti di disclosure ma, in caso di contribuzione al consolidato di enti che soddisfano i requisiti di “grande ente”, i factor sono tenuti a contribuire alla segnalazione effettuata a livello consolidato per la parte di competenza. Di conseguenza, per quanto non sia richiesto direttamente la compliance, andrebbe valutata la necessità di adeguarsi a tale framework ai fini di contribuzione pro consolidato.*

La produzione di EBA sarà sviluppata ulteriormente nei prossimi anni in vista della scadenza di giugno 2023<sup>4</sup>, data entro cui l'EBA presenterà una relazione alle Autorità europee che potrà condurre all'introduzione di un trattamento specifico delle esposizioni relative a obiettivi ambientali e/o sociali con potenziali benefici in termini di minori assorbimenti di capitale (in coerenza con quanto previsto dall'art. 501 quater del Regolamento UE 575/2013 – CRR). Al fine di massimizzare i benefici derivanti dall'applicazione di tali previsioni normative, gli enti vigilati dovranno quindi avviare tempestivamente il processo di adeguamento, individuando le leve di business necessarie a cogliere tale beneficio adattando l'orientamento del proprio *business* verso controparti *ESG compliant* ed esposizioni relative ad obiettivi ambientali e/o sociali.

### 2.3.1 Focus sul *rating* / *scoring* ESG

Oltre alla necessità di rifocalizzare il business e le modalità di erogazione in termini ESG, la crescente rilevanza dei temi di sostenibilità per investitori e istituti di credito rende necessaria anche l'introduzione di strumenti atti a misurare le *performance* ESG di imprese e strumenti finanziari. Una modalità quantitativa sintetica e misurabile per la valutazione del grado di allineamento al framework ESG è rappresentata dal *rating* o *scoring* ESG.

Il **rating ESG** (o rating di sostenibilità), rappresenta un giudizio sintetico che certifica la solidità di un emittente, di un titolo o di un fondo in merito alle *performance* ambientali, sociali e di *governance*. Tale giudizio è elaborato da agenzie di *rating* specializzate in tematiche di sostenibilità e complementare rispetto al *rating* tradizionale, che contempla, invece, solo le variabili economico-finanziarie. Il *rating* ESG, infatti, va a considerare **fattori ambientali** (e.g. emissione di anidride carbonica, attenzione al cambiamento climatico, efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali), **sociali**

<sup>3</sup> La definizione di “grande ente” include qualsiasi ente che a) è definito come *Global Systemically Important Institution* (G-SII); b) è riconosciuto come ente a rilevanza sistemica («O-SII») a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE; c) nello Stato membro in cui è stabilito, figura tra i tre maggiori enti per valore totale delle attività; d) presenta un valore totale delle attività su base individuale o, ove applicabile, sulla base della sua situazione di consolidamento pari o superiore a € 30 mld

<sup>4</sup> La *deadline* attuale è fissata per il 28 giugno 2025 ma la proposta della Commissione Europea di modifica al Reg. EU 575/2013 (CRR) pubblicata il 27 ottobre 2021 (cd. «CRR 3») ha anticipato la stessa al 28 giugno 2023

(e.g. rispetto dei diritti umani, qualità dell'ambiente di lavoro) e di **governance** (e.g. politiche di diversità in termini di genere e di etnia, remunerazione del top management collegata ad obiettivi di sostenibilità). Inoltre, le metodologie attualmente utilizzate si basano sia su un **approccio quantitativo**, sulla base delle *performance* delle società e dei dati disponibili pubblicamente redatti secondo gli *standard* internazionali, sia su un **approccio qualitativo**, basato su dati e informazioni raccolte tramite questionari *ad hoc* e documentazione pubblica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito la metodologia di *rating* ESG utilizzata da *Standard & Poor's*:




Figura 1: Esempio di rating ESG

Tra i *provider* che ad oggi elaborano e forniscono *rating* ESG figurano non solo le agenzie di *rating* tradizionali (e.g. Standard & Poor's, Moody's), ma anche altri operatori di mercato come le società Fintech. La tendenza osservata a livello di mercato, infatti, è un **incremento significativo** del **numero** di **provider** che porterà ad un affinamento sempre maggiore delle metodologie utilizzate ma anche ad una potenziale riduzione del costo legato al *rating* dovuto alla sempre maggiore concorrenza tra i diversi provider.

Ad oggi, tuttavia, **non sono previste metodologie univoche o standardizzate** per l'elaborazione del *rating / scoring* ESG e nel corso del 2021 l'ESMA<sup>5</sup>, autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari dell'UE, ha richiesto alla Commissione europea un'azione legislativa al fine di standardizzare e armonizzare la metodologia di assegnazione del *rating* ESG. Tale richiesta è stata elaborata alla luce del fatto che l'attuale mercato dei *rating* ESG e di altri strumenti di valutazione risulta non regolamentato né supervisionato e, considerando l'incremento delle richieste normative per la valutazione delle informazioni ESG, potrebbero aumentare in misura rilevante i rischi di *greenwashing* nonché errate allocazioni di capitale e non corretta valutazione e adeguamento del modello di offerta. Inoltre, occorre considerare che non è ad oggi prevista una definizione comune di *rating* ESG che copra l'ampio spettro di possibili valutazioni ESG fino ad oggi elaborate. Il *framework* normativo dovrebbe quindi essere adeguato in modo da considerare l'attuale struttura di mercato composta da *provider* di grandi dimensioni, che possono essere soggetti ai quadri normativi esistenti, nonché *player* di dimensione più ridotta (e.g. società *Fintech*).

<sup>5</sup> European Security and Market Authority

## 2.4 Aspettative del *Supervisor*: la Guida BCE sui rischi climatici e ambientali

In parallelo all'EBA *Action Plan*, anche la **Banca Centrale Europea** (BCE) ha predisposto una **roadmap** atta alla progressiva **integrazione** dei **fattori ESG** da parte del sistema bancario in ottica di adeguamento del **processo SREP**. In tale ambito, a novembre 2020 è stata pubblicata la "**Guida sui rischi climatici ambientali**" (o "Guida"), elaborata congiuntamente da BCE e dalle Autorità Nazionali Competenti (ANC) che riporta la *view* del *Supervisor* in merito alla gestione dei rischi climatici-ambientali nell'ambito dell'attuale quadro prudenziale descrivendo le aspettative rispetto alla modalità con cui tener conto di tali rischi nella formulazione e nell'attuazione delle strategie aziendali e dei sistemi di *governance* e di gestione dei rischi. Tale Guida non assume un carattere vincolante per le banche ma rileverà nell'ambito del dialogo con BCE con le banche *Significant* sottoposte alla vigilanza diretta di BCE.

La Guida riporta le aspettative del *Supervisor* lungo i seguenti principali ambiti:

- a. **Modelli imprenditoriali e strategia aziendale**, che prevede l'individuazione dei rischi derivanti da cambiamenti climatici e dal degrado ambientale a livello di settori chiave e aree geografiche e in relazione a prodotti e servizi nel breve, medio e lungo periodo in modo da adeguare, di conseguenza, la strategia di aziendale attraverso una strategia di sostenibilità dedicata;
- b. **Governance e propensione al rischio**, che prevede, in particolare, l'inclusione dei rischi climatici-ambientali nella strategia aziendale, negli obiettivi di *business* e nel sistema di gestione dei rischi e supervisione in risposta a rischi climatici e ambientali. L'inclusione di tali rischi potrà essere effettuata, a titolo di esempio, tramite la definizione di limiti ai rischi climatici-ambientali fissati in base al principio di proporzionalità, con l'obiettivo di raggiungere una gestione di tale categoria di rischi efficace e coerente con i processi "*as is*" dell'ente per gestione, monitoraggio e *reporting*. In termini di *governance* interna, infine, la Guida prevede che siano messi a terra interventi di adeguamento dedicati, quale ad esempio l'attribuzione di ruoli e competenze specifiche in ambito ESG a comitati esistenti o la creazione di nuovi Comitati *ad hoc* per lo sviluppo delle competenze critiche in ambito ESG, in particolare sulle tematiche legate a monitoraggio, reportistica e *disclosure* necessarie a veicolare al Top Management l'andamento delle *performance* in ottica ESG nonché i possibili ambiti e iniziative di sviluppo [*cfr. Capitolo 3, par. 3*];
- c. **Risk Management Framework**, che prevede l'integrazione dei rischi climatici-ambientali all'interno del sistema di gestione dei rischi esistente, dall'introduzione di limiti e metriche di rischio all'interno del *Risk Appetite Framework* (RAF) fino all'adeguamento quali-quantitativo dei documenti ICAAP e ILAAP nonché dei processi di *Recovery*. Tale integrazione dovrà essere effettuata garantendo la sinergia e la coerenza con strategia di *business* e strategia di gestione complessiva dell'ente;
- d. **Disclosure**, che prevede l'integrazione dei processi attuali di informativa al mercato tramite informazioni quali-quantitative in merito agli aspetti climatici-ambientali.

## 2.5 *Taxonomy Regulation* e obblighi di *disclosure*

Per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE per il 2030 nonché del *Green Deal* europeo, risulta fondamentale indirizzare gli investimenti verso progetti e attività sostenibili. L'attuale pandemia derivante dal **COVID-19** ha rafforzato tale aspetto evidenziando la necessità di ripresa economica e, in particolare, del sistema sanitario.

Al fine di promuovere la transizione ESG, è stato introdotto un **linguaggio comune** e sono state definite le "attività sostenibili", portando all'implementazione di un sistema di **classificazione comune** per le **attività economiche sostenibili**, i.e. "**Tassonomia UE**", in coerenza con quanto previsto dal piano d'azione sul finanziamento della crescita sostenibile.

La Tassonomia UE ha quindi l'obiettivo di fornire **definizioni appropriate** per le quali le attività economiche potranno essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale, favorendo gli investimenti sostenibili, salvaguardando gli investitori privati dal *greenwashing*, supportando le aziende a sviluppare una maggior sensibilità rispetto alle tematiche legate al clima, mitigando la frammentazione del mercato nonché supportando l'allocazione degli investimenti. Infine, oltre agli obiettivi e ai potenziali benefici descritti, la Tassonomia UE ha il fine ultimo di promuovere gli investimenti sostenibili e l'attuazione del *Green Deal* europeo.

A integrazione del Regolamento sulla Tassonomia, la Commissione Europea ha elaborato l'elenco delle attività sostenibili dal punto di vista ambientale definendo criteri di vaglio tecnico per ciascun obiettivo mediante atti delegati.

Un primo atto delegato sulle attività sostenibili per gli obiettivi di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici è stato approvato ad aprile 2021 e adottato formalmente il 4 giugno 2021 *[atteso un secondo atto delegato per i restanti obiettivi entro il 2022]*. La pubblicazione del primo atto delegato è stata accompagnata dall'adozione di una comunicazione della Commissione su "*Tassonomia dell'UE, rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese, preferenze di sostenibilità e obblighi fiduciari: orientare la finanza verso il Green Deal europeo*" che mira promuovere la finanza sostenibile in ottica di facilitatore per l'accesso ai finanziamenti per la transizione ESG.

Inoltre, a luglio 2021 la Commissione ha adottato l'atto delegato che integra l'articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia Europea, che specifica contenuto, metodologia e presentazione delle informazioni che le imprese finanziarie e non finanziarie sono tenute a divulgare in merito alla proporzione di attività economiche ecosostenibili nelle loro attività, investimenti o attività di prestito. Il *framework* normativo sul tema è composto da Regolamenti UE aventi l'obiettivo di indirizzare gli investimenti verso progetti e attività sostenibili.

Di seguito si riporta un'*overview* del framework normativo sui processi di *reporting* e *disclosure*:

- **Regolamento (EU) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari**, che stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari, per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari, prevedendo obblighi di pubblicazione sui relativi siti web delle politiche sulla suddetta integrazione;

*Ai fini dell'applicazione del Regolamento (EU) 2019/2088, a febbraio 2022 sono stati pubblicati i relativi Regulatory Technical Standard (RTS) con applicazione a decorrere da gennaio 2022. In seguito, il 24 marzo 2022, l'ESA<sup>6</sup> ha pubblicato un aggiornamento del supervisory statement che prevede il rinvio della data di applicazione degli RTS a gennaio 2023 nonché l'aspettativa che i partecipanti ai mercati finanziari effettuino una stima quantitativa del grado di allineamento dei prodotti finanziari alla tassonomia durante il periodo di interim che intercorre tra l'applicazione del Regolamento (EU) 2019/2088 (10 marzo 2021) e l'applicazione degli RTS (gennaio 2023).*

---

<sup>6</sup> European Supervisory Authorities (ESA), che include EBA (European Banking Authority – Autorità Bancaria Europea), EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority – Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) e ESMA (European Securities and Markets Authority – Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)



- **Regolamento (EU) 2020/852 (o “*Taxonomy Regulation*”)**, che ha l'obiettivo di definire un linguaggio comune e una definizione delle "attività sostenibili". Il Regolamento declina sei obiettivi ambientali e conferisce alla Commissione Europea il mandato di fornire, mediante atti delegati, i criteri di vaglio tecnico per determinare se un'attività economica contribuisca in modo sostanziale a tali obiettivi, orientando le imprese, gli investitori e i partecipanti ai mercati finanziari a stabilire adeguatamente quali attività possono essere considerate ecosostenibili. In particolare, gli obiettivi sono: a) la **mitigazione** dei **cambiamenti climatici**; b) l'**adattamento** ai **cambiamenti climatici**; c) l'**uso sostenibile** e la **protezione** delle **acque** e delle **risorse marine**; d) la **transizione** verso un'**economia circolare**; e) la **prevenzione** e la **riduzione** dell'**inquinamento**; f) la **protezione** e il **ripristino** della **biodiversità** e degli **ecosistemi**. Tale normativa integra il Regolamento (EU) 2019/2088, prevedendo l'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni in merito agli investimenti sostenibili, soprattutto in merito al **“Principio di non causare danni significativi”**.
- **Advice alla Commissione da parte dell'EBA del 01/03/21 (EBA/Rep/2021/03)** in risposta al Regolamento (UE) 2020/852, che prevede che tutte le imprese soggette a obblighi di comunicazione ai sensi della Direttiva sull'informativa non finanziaria (NFRD) divulghino informazioni sulla modalità e sulla misura in cui le proprie attività sono associate ad attività economiche che si qualificano come sostenibili dal punto di vista ambientale. A tal fine, a settembre 2020 la Commissione ha inviato una *call for advice* sugli indicatori chiave di performance (KPI) e sulle metodologie di disclosure delle informazioni richieste (ex art. 8 del Regolamento sulla Tassonomia) a enti creditizi e imprese di investimento e a marzo 2021, l'EBA ha pubblicato, in risposta alla *call for advice* della Commissione, delle linee guida dedicate che, tra gli altri, hanno evidenziato l'importanza del **Green Asset Ratio**, o GAR, come principale KPI per gli enti creditizi soggetti agli obblighi di informativa. Il GAR, infatti, indica la quota di esposizioni relative ad attività allineate alla Tassonomia rispetto agli attivi totali di tali enti creditizi e dovrebbe riferirsi all'attività principale di prestito e di investimento degli enti creditizi, compresi i prestiti, gli anticipi e i titoli di debito, e alle loro partecipazioni azionarie, in modo da riflettere in che misura tali enti finanziano attività allineate alla Tassonomia. Infine, il *Green Asset Ratio* (GAR) viene proposto anche come elemento chiave per capire in che misura le Istituzioni stiano raggiungendo gli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi.
- **Atto Delegato CE 2021/4987 del 06/07/2021 (a integrazione dell'articolo 8 della Tassonomia)**, che ha definito le attività che contribuiscono in modo sostanziale ai primi due obiettivi ambientali, cioè adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei cambiamenti climatici, ad integrazione dell'**articolo 8 della Tassonomia**. Tale articolo, infatti, introduce obblighi di *disclosure* per istituti finanziari, gestori di attivi, imprese di investimento e società di assicurazione/riassicurazione in merito alle prestazioni ambientali dei loro attivi e delle loro attività economiche, fornendo mandato alla Commissione di definirne precisamente contenuto e forma di presentazione attraverso atti delegati.

L'atto delegato specifica agli operatori gli indicatori fondamentali di prestazione, il contenuto e la presentazione delle informazioni che i soggetti interessati sono tenuti a comunicare riguardo alle loro attività commerciali, di investimento o prestito allineate alla Tassonomia UE, nonché la metodologia da rispettare per tale informativa. Inoltre, l'atto delegato sarà oggetto di evoluzioni future e, in particolare, i criteri saranno riesaminati periodicamente, in modo da potervi aggiungere via via nuovi settori e attività, comprese attività di transizione e altre attività abilitanti.

- **Proposta di Direttiva della Commissione Europea 2021/189 del 21/04/21 (Direttiva CSRD)**, emanata con il duplice obiettivo di integrare le Direttive precedenti in materia di comunicazione societaria sulla sostenibilità e declinare più in dettaglio il set informativo a supporto della comunicazione sulla sostenibilità, nel rispetto dei principi UE in materia di informativa sulla sostenibilità. Tale Direttiva estende l'obbligo di informativa a tutte le imprese di grandi dimensioni e alle imprese quotate, ad eccezione delle microimprese quotate in borsa, prevedendo l'obbligo di certificazione delle informazioni sulla sostenibilità. Ai fini di garantire l'applicazione della direttiva, è demandato agli Stati membri di prevedere un sistema di sanzioni "efficaci, proporzionate e dissuasive" per la violazione delle disposizioni nazionali in applicazione della direttiva.

## 2.6 EU *Banking Package*: proposte di modifica del framework prudenziale definito dal Reg. EU 575/2013 (CRR) e dalla Direttiva EU 36/2013 (CRD)

Il 27 ottobre 2021 è stata pubblicata dalle Autorità europee la proposta di modifica del Reg. EU 575/2013 (CRR), in vigore a partire dal 01 gennaio 2025, e della Direttiva EU 36/2013 (CRD), rispettivamente "**CRR 3**" e "**CRD 6**". Tali proposte includono, tra gli altri, requisiti atti a rafforzare il framework prudenziale ESG e promuovere una più ampia strategia orientata alla finanza sostenibile a livello europeo, anche in coerenza con gli obiettivi del *Green Deal* e dell'Agenda 2030. In tale contesto, è stata rinnovata la volontà di promuovere una strategia dedicata a finanziare la transizione verso un'economia sostenibile a livello europeo (*Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy*), definita in coerenza con le iniziative e gli obiettivi ad oggi promossi e sui report del *Technical Expert Group on Sustainable Finance*.

In merito alle proposte di modifica di CRR / CRD, alcuni dei principali requisiti prevedono:

- l'**inclusione** delle **esposizioni ai rischi ESG** tra gli elementi oggetto di **segnalazione** sui **requisiti prudenziali e informazioni finanziarie**, a partire dal **1° gennaio 2025**;
- la **preparazione** entro **giugno 2023** da parte dell'**EBA** di una **relazione** circa la **potenziale integrazione** di un **trattamento prudenziale** dedicato per le **esposizioni relative a obiettivi ambientali e/o sociali**;
- l'integrazione dei rischi ESG su orizzonti di breve, medio e lungo periodo in **strategie e processi interni di valutazione** dell'**adeguatezza patrimoniale** e della **governance** nonché la **predisposizione** di **Piani d'Azione** concreti per la **gestione** degli **impatti** derivanti dai **rischi ESG attuali e prospettici**;
- la **redazione** da parte dell'Autorità Bancaria Europea di **criteri** per l'identificazione, la **valutazione** e il **monitoraggio** dei **rischi ESG** nonché di **linee guida dedicate** per l'inclusione **omogenea** dei **rischi ESG** in tale processo nonché la definizione di metodologie standard per effettuare gli **stress test** su tali **tipologie di rischio**.

La Figura di seguito riporta le **principali milestone regolamentari** attese:




Figura 2: Principali milestone regolamentari in coerenza con l'EU Banking Package (ottobre 2021)

### 3. Approccio ESG: un'opportunità di value creation per l'intera filiera del factoring

Coerentemente con il *framework* normativo in continua evoluzione descritto nel capitolo precedente, l'adozione di un approccio ESG favorisce la creazione di valore azionando leve ESG che conducono a potenziali benefici rilevanti, se correttamente indirizzate, per *factor*, imprese cedenti e debitori ceduti. In particolare, per quanto riguarda i *factor*, le principali leve di *value creation* possono essere raccolte in quattro ambiti:

1. **Ottimizzazione regolamentare** a livello di **filiera**, che prevede azioni per garantire la *compliance* al *framework* normativo e agli **obiettivi** di **ESG** definiti a livello di filiera nell'operatività del *factoring* in ottica di **creazione di valore** per tutti gli **stakeholder** coinvolti;
2. **Review del modello di offerta**, che prevede interventi di **adeguamento** del **catalogo prodotti** nell'ambito del *factoring* in modo da conservare il **mercato** attualmente **servito** e attrarre **nuova clientela**;
3. **Ottimizzazione della strategia di posizionamento** a livello di **mercato**, al fine di **garantire** un'efficace **comunicazione esterna** degli **interventi** in corso e futuri in ottica di **transizione ESG**. Una chiara rappresentazione al mercato della **modalità di integrazione** dei **fattori** e dei **rischi ESG** potrebbe condurre a **vantaggi** di natura **reputazionale** e aumentare l'**attrattività** per i **principali stakeholder**;
4. **Sinergie con trend emergenti**, considerati come potenziali facilitatori della transizione ESG, quali ad esempio il **Fintech**.

Lungo le macroaree riportate in precedenza, sono state identificate alcune principali leve di *value creation* analizzando **tre ambiti chiave**: (1) **strategie di business** e **review del catalogo prodotti**; (2) **processo di gestione e monitoraggio del rischio, reporting & disclosure**; (3) **governance** e **assetto organizzativo**.



### 3.1 Strategie di *business* e *review* del catalogo prodotti

Uno dei **driver chiave** per integrare i fattori ESG è l'**assessment** della **strategia di business** necessario a identificare, in orizzonti di **breve, medio e lungo** periodo, i **rischi ESG** da integrare nella **business strategy** e nella strategia di gestione dei rischi nonché le iniziative di adeguamento del modello di servizio e di offerta<sup>7</sup>.

Potenziali interventi in termini di strategia di *business* nonché di modello di offerta e di servizio possono essere individuati tra i seguenti macro-ambiti a seconda della tipologia di *factor*:

- **Review del catalogo prodotti**, per tutti i *factor*, che includa interventi suddivisibili tra:
  - **Riconfigurazione dei prodotti esistenti**, valutando dei prodotti con un maggior potenziale di configurazione come ESG-driven in base a *driver* quali, ad esempio, la disponibilità delle informazioni sulle imprese cedenti e sul debitore ceduto nonché sulle fatture cedute al *factor*;
  - **Introduzione di nuovi prodotti**, identificando l'opportunità di ricorrere o sviluppare nuovi prodotti, ad esempio tenendo conto del ruolo dei *trend* emergenti come «facilitatori per la transizione ESG», con particolare attenzione al Fintech (e.g. piattaforme «green»).

Entrambe le iniziative sul catalogo prodotti comportano la **necessità di adeguamento del processo di concessione, di valutazione e monitoraggio** nonché della **contrattualistica** correlata. Tali interventi **non** sono, ad oggi, **adempimenti normativi necessari** ma rappresentano **azioni mirate** per attivare **leve di creazione di valore** da un punto di vista **commerciale** e di **business**.

*Gli interventi in termini di catalogo prodotti non possono essere definiti in maniera univoca per tutti i factor, ma devono essere declinati da parte di ciascun player a seconda della propria strategia di business e della relativa complessità. In particolare, i singoli factor possono valutare l'inclusione di nuovi prodotti specifici per il raggiungimento di obiettivi ESG o includere le componenti ESG nell'ambito di prodotti esistenti. A titolo di esempio, sono già presenti sul mercato strumenti ESG-oriented per prodotti di medio-lungo termine (e.g. garanzia "SACE Green") e non si esclude che tali requisiti possano essere estesi in futuro anche a prodotti di breve termine, aderenti al business del factoring<sup>8</sup>. A tal fine, gli interventi sul catalogo prodotti devono essere valutati progressivamente da parte dei singoli factor monitorando in maniera attiva le evoluzioni a livello di mercato e di framework normativo. L'inclusione di prodotti con obiettivi di sostenibilità o di fattori ESG in prodotti esistenti garantiscono una maggior aderenza agli obiettivi ESG nonché, e potenzialmente, l'acquisizione di una maggior quota di mercato.*

Infine, i **potenziali interventi** sulla **strategia di business** devono essere accompagnati da una **review del processo di origination** che supporti la transizione verso un modello di offerta **ESG-driven** [cfr. par. 3.1.1].

- **Supply Chain Finance ("SCF")**, per tutti i *factor*, rappresenta un ulteriore ambito in cui la **componente ESG** può ricoprire un'**importanza chiave**. Infatti, a livello di mercato, si stanno

<sup>7</sup> L'"EBA Report on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms", pubblicato a giugno 2021 fornisce raccomandazioni ed evidenze delle *best practice* di mercato in merito all'integrazione dei fattori e dei rischi ESG nell'ambito della strategia di *business*, del *risk management framework* e della *governance* [Cfr. paragrafo 2.3]

<sup>8</sup> A titolo esemplificativo, a giugno 2021 si è conclusa la prima operazione in Italia a supporto delle operazioni di *factoring* basata sul Fondo paneuropeo di garanzia (FEG)

osservando, in particolare negli ultimi due anni, **evoluzioni** progressive dei **programmi** di **SCF** che prevedono l'**integrazione** di pratiche di **sostenibilità**. Tale evoluzione è stata in larga parte determinata dalla **crescente richiesta** del **mercato** – trainata in particolare dai grandi debitori capofila di elevato standing e dotati di visione prospettica - di **programmi maggiormente sostenibili** e che **includessero** i **criteri** di sostenibilità **ambientale, sociale** e di **governance**. A seconda del prodotto e delle specificità del programma di *Supply Chain Finance*, la **modalità di integrazione** di **driver** di **sostenibilità** più osservata è **valutare** il **livello** di **sostenibilità** dei **fornitori** attraverso lo **score ESG**. Tale informazione può essere utilizzata dall'impresa **buyer** come **barriera** all'**entrata**, che comporta l'**esclusione** dal **programma** dei **fornitori** con **livelli** di **score ESG** limitati o come **meccanismo premiante**, che prevede l'accesso per i fornitori a **condizioni** di **finanziamento favorevoli** in funzione del proprio **score ESG**.

*La declinazione di tali programmi nell'ambito dei **business** dei diversi **factor** è fortemente dipendente dalla **composizione** del **catalogo prodotti** di **ciascun player**. In particolare, per i **factor** che presentano un modello di business concentrato su prodotti legati al **factoring tradizionale** può essere valutato un **ampliamento** dell'**offerta** ricorrendo a soluzioni **Sustainable Supply Chain Finance** mentre i **factor** che già ricorrono a tali programmi possono introdurre **criteri ESG** con modalità diverse in funzione della **tipologia** di **prodotto** e degli **attori coinvolti**, facendo leva su **trend** come il **Fintech** che agisce come "facilitatore" della transizione fornendo soluzioni tecnologiche integrate (e.g. piattaforme digitali che includono una valutazione ESG fornita da certificatori terzi).*

- Per i **factor indipendenti** e/o con **licenza bancaria**, possono essere valutati **interventi** anche in termini di **operazioni** di **tesoreria**:
  - **Valutazione** di **nuovi impieghi**, quali potenziali investimenti sostenibili con finalità ambientali e/o sociali garantendo il rispetto di criteri di eticità e sostenibilità (e.g. investimenti in fondi sostenibili);

*A titolo di esempio, può essere integrata la **componente di investimenti** in **titoli di Stato**, considerando le **recenti emissioni** di "**BTP Green**". In particolare, nei primi mesi del 2021 è stato lanciato il primo "**Green bond**" **sovrano italiano**, in coerenza con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 e con il quadro di riferimento per le emissioni dei **BTP Green** del Ministero dell'Economia e delle Finanze – MEF). Tale emissione è finalizzata in ottica di raggiungimento degli obiettivi di **neutralità climatica** entro il 2050 e dell'**European Green Deal**.*

- **Review** del **funding mix**, tramite una diversificazione delle forme di **funding** attraverso, ad esempio, il **lending** bancario e l'emissione di **green, social** e **sustainable bond** nonché **sustainable-linked bond** [[cfr. par. 3.1.2](#)].

*Similmente a quanto descritto per gli interventi sul catalogo prodotti, azioni dedicate in termini di **operazioni** di **tesoreria** possono essere valutate a seconda della **strategia** e delle **caratteristiche specifiche** del **factor**. Esattamente come previsto per i clienti finanziati, anche i **factor** stessi possono essere valutati in base alla loro aderenza ai criteri ESG, ottenendo direttamente dei potenziali benefici in termini di riduzione del costo del funding applicato sia a linee di finanziamento bancario, sia alla raccolta tramite emissione di bond, sia attraverso una più facile raccolta di capitali su mercato. È importante infine notare che, per i **factor** che appartengono ad un **Gruppo Bancario**, l'attività di emissione di titoli ESG può essere messa a terra tramite il **coordinamento** nello **structuring** di **emissioni** dedicate con la **Capogruppo** ottenendo un **potenziale risparmio** **addizionale di costi** e **contribuendo in maniera indiretta alla compliance ESG** da parte del Gruppo stesso.*

### 3.1.1 Focus su potenziali interventi di adeguamento del processo di *origination*

Oltre agli interventi di integrazione e/o riconfigurazione del catalogo prodotti, al fine di complementare e integrare le attività di sviluppo in ottica ESG, i singoli factor devono effettuare una **review** del **processo** di **origination** tramite **interventi dedicati** in ciascuna macro-fase così da gestire nel continuo gli aspetti ESG da considerare nel processo di business e ottenere in maniera tempestiva tutte le informazioni necessarie per le valutazioni in termini di sostenibilità. Nel dettaglio:

#### 1. Fase di istruttoria:

- Integrazione del **processo** di **data collection** attraverso l'**individuazione** del **set informativo** necessario in sede di **concessione**. Tale **dataset** deve includere le informazioni e i dati a supporto alla fase di istruttoria, con particolare attenzione al processo di **valutazione** di **imprese clienti**, dei **debitori ceduti** e delle **commesse**, nonché alle successive fasi di **pricing**, **delibera** e di **monitoraggio** post erogazione;

*Al fine di integrare il **dataset** attuale è stato valutato come **percorribile**, in via preliminare, la predisposizione di un **questionario quali-/quantitativo** che il **Gestore** può sottoporre al **Cliente** in tale fase oltre alla previsione di inserimento di dati specifici in fase di richiesta riguardanti le caratteristiche in termini di sostenibilità delle operazioni sottostanti i finanziamenti così da ottenere in maniera tempestiva tutte le informazioni necessarie per i successivi step di valutazione e pricing dell'operazione.*

- Review del **processo** di **valutazione** della **Controparte**, individuando i **criteri** di **selezione** correlati a **caratteristiche ESG** (e.g. modello di *business* e di *governance* orientato verso la sostenibilità, quota di investimenti in progetti «green») nonché valutando la **possibile introduzione** di uno **scoring** o **rating ESG** acquisito da un *provider* esterno o elaborato internamente e integrando gli attuali *driver* e KPI di valutazione per tenere conto della componente ESG. Rispetto a tali interventi, sono stati analizzati alcuni punti di attenzione chiave su cui è stato condiviso un **generale orientamento**:
  - a. **Valutazione dell'impresa cedente** o del **debitore ceduto** – considerando che l'effettiva erogazione del finanziamento viene effettuata a favore della controparte contrattualizzata, nonché la tipologia di relazione e la disponibilità informativa su quest'ultima, **l'orientamento generale si è rivolto alla valutazione ESG della controparte contrattualizzata** (i.e. l'impresa cedente nel caso del *factoring* tradizionale, il debitore ceduto nel caso di maturity con dilazione di pagamento o ancora il grande debitore capo filiera nel contesto delle *Supply Chain Finance*). Nell'ipotesi in cui la controparte contrattualizzata sia rappresentata dal cedente, la valutazione di quest'ultima può essere **affiancata**, con approccio *case-by-case*, dalla **valutazione del debitore ceduto** a seconda di **driver chiave** quali la rilevanza dimensionale, l'*outstanding* o il *turnover* atteso o la presenza di elementi robusti che qualificano l'attività come sostenibile;
  - b. Sviluppo di un **modello interno** di **valutazione** e/o acquisizione di **rating esterni** – alla luce dell'elevato numero di Controparti e della complessità derivante dal processo di *data collection*, in particolare in caso di *business* focalizzato su debitori ceduti rappresentati dalla Pubblica Amministrazione, è stata valutata come **più percorribile** per i **factor** la potenziale **integrazione** del **processo** di **valutazione** tramite **rating ESG** acquisito da **provider esterni** rispetto allo sviluppo di un modello di valutazione interna delle Controparti;

*A livello di mercato, si è osservato un aumento del numero di provider di rating / scoring ESG fino a oltre cento provider. Oltre alle **agenzie di rating** (e.g. Standard & Poor's, Moody's, Fitch) anche altri **operatori sul mercato** hanno avviato, o stanno lavorando per avviare, tale servizio, in particolare le **società Fintech**. Considerata la più ampia **offerta sul mercato** di tale servizio, il **costo unitario** collegato all'acquisizione del **singolo rating ESG** è stimato, a tendere, **limitato**. Inoltre, l'utilizzo di **data provider** e **agenzie di rating esterne** consente di ottenere una **sinergia importante** rispetto alla **raccolta di dati ESG** in fase di **istruttoria**, sia in termini di **tempistiche e costi**, sia in termine di **coerenza, completezza e verifica dei dati raccolti**.*

Dal momento che ad oggi non è prevista una metodologia univoca o standardizzata per la determinazione del **rating ESG**, l'integrazione nel processo di concessione della **metodologia** di utilizzo del **rating ESG** fornito da un **provider esterno** può essere effettuata, a titolo di esempio, assegnando uno **scoring** più elevato ad **attività o progetti** con **impatto ambientale limitato** e applicando eventualmente penalità ad attività con impatto ambientale più elevato nonché adeguando i **criteri di concessione del credito**, ad esempio, introducendo una "**exclusion list**" sulla base del **rating ESG**. Inoltre, può essere valutata la possibilità di introdurre, parallelamente ai meccanismi premianti lato pricing (cfr. prosieguo del paragrafo), anche un meccanismo di **selezione delle imprese clienti** in sede di concessione valutando la definizione e la conseguente calibrazione di **threshold** per il **rating ESG**.

- **Valutazione della commessa** – *review* del processo di selezione e analisi delle fatture tramite l'individuazione di **driver ESG**, quali gli obiettivi di sostenibilità dei prodotti e/o dei servizi sottostanti (e.g. fornitura di materiale biodegradabile). Su tale *review* sono stati individuati alcuni aspetti chiave su cui è stato raggiunto un **generale orientamento**. In particolare, è stata condivisa la rilevanza di integrare il processo di **valutazione** della **Controparte** con la **valutazione della commessa specifica** attraverso un approccio *case-by-case*. Tale casistica risulta rilevante in operazioni con obiettivi e/o requisiti di **sostenibilità** effettuate da Controparti che, al momento, non possiedono requisiti ESG. In tal modo si può riuscire a integrare il patrimonio informativo e a ottenere un posizionamento migliore nei confronti degli stakeholder esterni beneficiando quindi di potenziali sinergie positive nei confronti del mercato esterno.

*Le casistiche di operazioni con **obiettivi / requisiti di sostenibilità** possono rilevare in ottica di **potenziali sinergie** con il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**. Tale Piano, infatti, è stato strutturato in stretta **correlazione** con le **dimensioni ESG** nell'ambito delle Missioni e delle Priorità trasversali e rappresenta un'opportunità per promuovere e favorire la transizione e l'adeguamento ai fattori ESG per factor, imprese clienti e debitori ceduti. L'offerta di **prodotti di factoring** strettamente connessi al **PNRR**, l'adeguamento delle procedure di valutazione delle **fatture in acquisto** e il **posizionamento migliore sul mercato**, possono consentire ai **singoli factor di posizionarsi in maniera ottimale** per l'offerta di **servizi legati al PNRR** consentendo di **ampliare la base clienti e il turnover complessivo** oltre che di rendere ancora più stabili le relazioni preesistenti.*

- **Fase di pricing e successiva delibera** – identificazione di potenziali meccanismi di definizione di un **pricing** indicizzato al **grado di ESG compliance** delle singole operazioni in base alle **caratteristiche dell'impresa cliente** e del **portafoglio fatture** (a titolo di esempio: applicazione di una riduzione dello sconto sul prezzo di acquisto di portafoglio) nonché degli interventi di *review* del processo stesso di determinazione del **pricing**. Nel caso specifico dei programmi di **Supply Chain Finance**, ad esempio, possono essere introdotti **meccanismi di barriera all'entrata** o **condizioni contrattuali favorevoli** in funzione del livello di



aderenza agli obiettivi ESG dei fornitori [\[cfr. paragrafo 3.1\]](#). In particolare, vanno considerati i **costi** derivanti dall'**adeguamento** al **framework ESG**, e.g. costo di acquisizione del rating ESG, costo di reperimento e raccolta delle informazioni. Tale aspetto è sottolineato anche nell'ambito degli Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (maggio 2020) che prevedono che il **pricing** incorpori tutti i **costi** pertinenti ai fini di **concessione** tra cui il **costo del capitale**, il **costo del funding** e qualsiasi **costo reale associato** al prestito.

*Dalle analisi effettuate non sono emersi vincoli oggettivi al pricing legati specificatamente al tema ESG se non che il processo di definizione del pricing deve considerare il maggior costo dalla valutazione ESG nel pricing (e.g. tra cui il costo di reperimento delle informazioni e dall'acquisto del rating esterno ESG). Tale effetto, tuttavia, potrà essere mitigato dai potenziali benefici ottenibili in termini di minor costo del capitale e del funding che dipenderanno non solo dall'introduzione di un trattamento prudenziale preferenziale per le esposizioni ai rischi ESG ma anche dall'esito del processo SREP in ambito ESG, oltre che da un accesso ad un numero maggiore di fonti di funding a tassi più vantaggiosi visto il posizionamento ESG raggiunto dal factor (cfr. paragrafo 3.1.2).*

- **Fase di monitoraggio post erogazione** – definizione di un **set di indicatori / informazioni** al fine di **monitorare** il **credito post-concessione** lungo l'intero **lifecycle** del credito nonché integrazione e/o adeguamento del set di **Early Warning Indicator** (EWI) in relazione alle erogazioni ESG. Ai fini di monitoraggio, possono essere inclusi sia indicatori quantitativi, quali specifici KPI o dati puntuali (e.g. **rating ESG** e relativo **trend**), sia informazioni di tipo qualitativo che possono essere raccolte attraverso l'analisi della rassegna stampa nel continuo. Per quanto riguarda gli **indicatori quantitativi**, devono essere definite **soglie** e **livelli di allerta** in coerenza con quanto previsto dal **dashboard** attuale.

*A titolo di esempio, nell'ambito degli indicatori di allerta precoce a livello di Controparte provenienti da fonti esterne si potrebbe integrare un indicatore relativo ai rating ESG esterni e relative tendenze in modo da monitorare nel continuo l'eventuale deterioramento.*

### 3.1.2 Focus su potenziali opportunità di diversificazione del *funding mix* in caso di *factor* indipendenti e/o con licenza bancaria

La forte pressione derivante dalla rapida evoluzione del contesto economico e normativo sta portando le banche e gli altri *player* del settore finanziario a rivedere non solo la propria **strategia di business** ma anche il proprio **posizionamento interno** al duplice fine di **mitigarne** gli **impatti** e di evolvere il proprio **modello di servizio** e di **offerta** in ottica di **transizione** verso un **approccio ESG**.

Tale transizione verso la sostenibilità per i *factor* può essere favorita anche dalla **diversificazione** del **funding mix** declinata attraverso due potenziali canali principali a cui i *factor* possono ricorrere:

- **Lending bancario**, in particolare:
  - a. **Prestiti bancari** – nonostante la transizione ESG possa comportare per il *factor* stesso costi di **adeguamento** al **framework normativo** anche in ottica di **disclosure** di informazioni e dati, ci si attende che tale effetto sia mitigato dai **potenziali benefici** in termini di **riduzione** del **costo del funding** che renderebbe più agevole il ricorso a tale forma di *funding*;
  - b. **Utilizzo di canali alternativi / innovativi di funding diretto**, ad esempio attraverso **piattaforme fintech di lending**, che rappresentano una modalità alternativa di raccolta di finanziamenti per progetti specifici. L'accesso a tali **piattaforme** è

consentito a seconda dell'**aderenza a criteri chiave** che possono comprendere anche **fattori ESG** [tale aspetto ha portato ad oggi alla partecipazione di un elevato numero di società sostenibili alle piattaforme di lending]. A livello di mercato, infine, si è osservato nell'ultimo anno una crescita delle transazioni effettuate tramite tale canale e, in particolare, un crescente interesse da parte di investitori verso investimenti "green" (+137% nel corso del 2021);

*Il ricorso a tale canale di finanziamento può portare a potenziali vantaggi per i player di dimensioni più ridotte o per nuovi player di mercato in termini di ulteriore upside reputazionale e rafforzamento del processo di transizione ESG con il duplice obiettivo di diversificare il proprio funding mix tramite l'accesso a prodotti dinamici e a costi potenzialmente agevolati, nonché evolvere il proprio modello interno e commerciale per guidare il processo di transizione ESG.*

- **Emissione di prodotti innovativi** collegati a **obiettivi di sostenibilità**. Nel corso degli ultimi anni, si è potuto osservare sul mercato un deciso aumento nella richiesta di prodotti sempre più sofisticati rispetto al lending bancario puro, anche da parte di operatori più semplici o di dimensioni ridotte. Tale crescita, oltre a essere dovuta a una maggiore sofisticatezza acquisita da tali player, è stata rimarcata anche da un'offerta di prodotti complessi sempre più alla portata di tutti, attraverso la standardizzazione dei processi, la velocizzazione nella risposta ai richiedenti, lo sviluppo di piattaforme digitali e la trasparenza ottenuta. Nell'ultimo periodo, tali strumenti sono stati integrati in modo da tener conto di caratteristiche sempre più collegate agli obiettivi di sostenibilità, garantendo la possibilità di accesso a questi strumenti anche a emittenti di dimensioni o sofisticatezza minori ma con necessità di funding ESG compliant. A titolo di esempio, si riportano, di seguito alcuni dei principali strumenti in crescita sul mercato:

- **Green, social & sustainability bond**<sup>9</sup> – strumenti obbligazionari i cui corrispettivi saranno utilizzati per finanziare progetti nuovi o esistenti che hanno rispettivamente un **impatto positivo** per l'**ambiente** e per il **clima** (e.g. efficienza energetica), **benefici sociali** positivi (e.g. accesso a servizi essenziale), o una **combinazione** di progetti **green** / climatici e sociali.

A livello di mercato, l'interesse degli investitori si è focalizzato negli ultimi anni soprattutto sui **green bond** in quanto da un lato, rappresentano uno strumento dinamico ed efficace per gli emittenti che mirano a finanziare progetti di transizione energetica o mitigazione climatica e, dall'altro, un'opportunità per gli operatori che desiderano investire in titoli a reddito fisso e rendere più sostenibile il proprio portafoglio, contribuendo ad esercitare un impatto positivo sull'ambiente.

In alternativa ai **green bond**, per **player** di mercato di **minori dimensioni** (diversi da banche e da microimprese), è possibile ricorrere a emissioni di **mini-bond "green"**, che rappresentano strumenti innovativi di finanziamento con modalità di emissione

<sup>9</sup> L'emissione di tali strumenti obbligazionari dovrà essere conforme ai principi stabiliti dalla International Capital Market Association (ICMA), in particolare: (i) utilizzo dei corrispettivi in progetti sociali o con impatto positivo in ambito sociale ed ambientale nonché descrizione dettagliata dello stesso all'interno della documentazione legale dello strumento; (ii) invio agli investitori e agli altri **stakeholder** di comunicazioni relative agli obiettivi sociali / ambientali, al processo di selezione dei progetti e ai criteri di ammissibilità, e, se applicabile, di esclusione; (iii) trasparenza nella tracciabilità dei corrispettivi e adeguata rendicontazione degli stessi da parte dell'emittente coerentemente con un processo interno formale; disponibilità di informazioni aggiornate sull'uso dei corrispettivi e sulla relativa performance ESG con periodicità annuale

semplificata e costi più ridotti. Al fine di favorire lo sviluppo dei *mini-bond* come strumento di finanziamento per le aziende non quotate in Borsa, il Governo ha adottato negli ultimi anni alcuni provvedimenti atti a rimuovere i limiti fiscali e amministrativi e favorirne, la diffusione e la crescita del mercato.

- **Sustainability-linked bond** – strumenti obbligazionari utilizzati per finanziare o rifinanziare progetti che migliorano la **performance generale** di **sostenibilità** di un emittente. Gli obiettivi di sostenibilità definiti sono legati alle condizioni di finanziamento dell'obbligazione con un eventuale **malus** correlato alla **non conformità** con i *target* di sostenibilità previsti. A differenza dei *bond* descritti in precedenza, i *sustainability-linked bond* non sono esclusivamente destinati a finanziare uno o più progetti già identificati, ma rappresentano “obbligazioni generaliste”, i cui proventi sono utilizzati per far fronte alle esigenze di liquidità e di gestione anche ordinaria delle aziende, prevedendo, di conseguenza, anche la possibilità per le stesse di finanziare attività non sostenibili o coprire eventuali perdite.

*Il ricorso a emissioni obbligazionarie rappresenta un **volano di diversificazione del funding mix** e presenta **notevoli vantaggi**, tra cui, oltre ai conclamati benefici reputazionali, la contribuzione a concretizzare la strategia di sostenibilità dell'impresa e a adempiere ai relativi obblighi di disclosure. Inoltre, le emissioni di *bond* “sostenibili” possono implicare una **minore volatilità** rispetto agli investimenti in obbligazioni tradizionali nonché potenziali condizioni favorevoli in termini di prezzi e costi di emissione derivanti dall'elevata richiesta dagli investitori.*

### 3.2 Processo di gestione e monitoraggio del rischio, *reporting & disclosure*

Oltre agli aspetti legati alle strategie di *business* e al modello di offerta e di servizio, i fattori e i rischi ESG devono essere integrati anche nell'ambito del processo di individuazione, valutazione e monitoraggio dei rischi. L'importanza di tale intervento deriva dal potenziale impatto che i rischi ESG possono comportare sui *financial risk*.

*Si segnala che i riferimenti circa la definizione e la declinazione dei rischi ESG nonché gli interventi di adeguamento relativi al framework di gestione del rischio trattati di seguito fanno riferimento ai **factor** soggetti a **vigilanza prudenziale**.*

I **rischi ESG** sono definiti dall'Autorità Bancaria Europea (ABE) come i **rischi di incorrere** in un **impatto finanziario negativo** derivante dagli **effetti attuali** e **futuri** dei **fattori ESG** su **Controparti** e **attività investite**.

I **rischi ESG** sono distinti in **tre macrocategorie** di rischio come di seguito riportato:

- **Rischi climatici-ambientali (E)** con riferimento all'impatto finanziario dei cambiamenti climatici – ambientali. Tali rischi sono stati definiti con maggior dettaglio dalla Banca Centrale Europea nella «Guida sui rischi climatici e ambientali» (novembre 2020), che riporta le aspettative di Vigilanza a cui le banche, e in particolare le banche SSM, dovrebbero allinearsi per tener conto dei rischi climatici e ambientali nell'ambito dell'attuale quadro prudenziale. I rischi climatici-ambientali sono declinati in due macrocategorie di rischio:
  - **Rischio fisico**, che si riferisce all'**impatto finanziario** dei **cambiamenti climatici**, inclusi eventi meteorologici estremi più frequenti e mutamenti gradualmente del clima. Il rischio fisico è classificato come «**acuto**» se causato da eventi estremi (e.g. siccità, alluvioni), o «**cronico**» se dovuto a mutamenti progressivi (e.g. aumento temperature, stress idrico, innalzamento del livello del mare, perdita di biodiversità).



A titolo esemplificativo, il rischio fisico può determinare direttamente danni materiali o un calo della produttività oppure indirettamente eventi quali l'interruzione delle catene produttive;

- **Rischio di transizione**, che indica la **perdita finanziaria** in cui un ente può incorrere, direttamente o indirettamente, a seguito della **transizione** verso un'**economia a basse emissioni di carbonio** e più **sostenibile** sotto il profilo aziendale. Tale rischio può verificarsi, a titolo esemplificativo, a seguito di un'adozione improvvisa di *policy* climatiche e ambientali, dalla digitalizzazione o da cambiamenti nelle preferenze e nella fiducia del mercato.

Nella tabella di seguito si riportano alcuni esempi di rischi climatici-ambientali suddivisi per rischio fisico e di transizione a scopo illustrativo e non esaustivo:



Fattori di rischio	Macro-ambito	Ambito	Eventi (esemplificativo non esaustivo)
<b>Rischio fisico</b> 	Climatico	Evento meteorologico estremo	Siccità, alluvioni
		Condizioni meteorologiche croniche	Aumento delle temperature
	Ambientale		Stress idrico, perdita di biodiversità, scarsità di risorse, inquinamento
<b>Rischio di transizione</b> 	Climatico	Politiche e regolamentazione	Adozione improvvisa di politiche climatiche, potenziale riduzione della domanda di immobili in determinate zone per ragioni climatiche
		Tecnologia	Investimenti da parte di clienti fornitori di energia per rivedere il loro mix di prodotti in ottica sostenibile
		Fiducia dei mercati	Preferenza dei clienti verso prodotti più sostenibili
		Reputazionale	Investimenti in prodotti con un impatto climatico avverso
	Ambientale	Politiche e regolamentazione	Adozione improvvisa di politiche ambientali, potenziale riduzione della domanda di immobili in determinate zone (e.g. pericolo inondazioni)
		Tecnologia	Clienti originariamente impegnati in settori ad alta intensità energetica portati ad effettuare investimenti in decarbonizzazione
		Fiducia dei mercati	Clienti che abbandonano beni e servizi ad alta intensità di carbonio
		Reputazionale	Finanziamento di società che svolgono attività inquinanti

Figura 3: Esempi di rischi climatici-ambientali

- **Rischi sociali (S)**, che derivano da **fattori ambientali**, da **cambiamenti di politiche sociali** o dal cambiamento del **market sentiment**;
- **Rischi di governance (G)**, derivanti da una **gestione non adeguata dei rischi ambientali e sociali (E&S)** nonché dalla **mancata aderenza a framework / codici di corporate governance**.

I rischi ESG producono un **impatto** sulle **attività economiche** e sulla capacità di tenuta del **modello imprenditoriale**, rispettivamente nel breve e nel medio-lungo periodo. Tale impatto può verificarsi tramite **canali** quali una minor redditività, un valore più basso dell'immobile, un minor rendimento dell'asset, costi di adeguamento più elevati, costi legali più elevati, etc., e produrre **effetti negativi** sui **financial risk**, in particolare, sul rischio di credito (e.g. impatti sui parametri di PD, LGD, EAD), sul rischio di mercato (e.g. impatti sul valore degli strumenti finanziari emessi), sul rischio operativo (in particolare, in termini di rischio legale e reputazionale), sul rischio di liquidità e *funding* (e.g. valore delle attività finanziarie e aspetti reputazionali) nonché sul rischio reputazionale.

La tabella seguente riporta un esempio (illustrativo non esaustivo) dell'impatto di fattori di rischio climatici e ambientali sui principali *financial risk*<sup>10</sup>:

Rischi interessati	Rischi fisici		Rischi di transizione	
	Climatici	Ambientali	Climatici	Ambientali
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventi meteorologici estremi</li> <li>Condizioni meteorologiche croniche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scarsità di risorse</li> <li>Stress idrico</li> <li>Inquinamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Politiche e regolamentazione</li> <li>Tecnologia</li> <li>Fiducia nei mercati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Politiche e regolamentazione</li> <li>Tecnologia</li> <li>Fiducia nei mercati</li> </ul>
Rischi di credito	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potenziale <b>impatto</b> sulle stime della <b>probabilità di default</b> e della relativa <b>perdita</b> in caso di <b>default</b> relative alle esposizioni verso <b>settori</b><sup>2</sup> o <b>aree geografiche</b> vulnerabili ai <b>rischi fisici</b> a seguito, ad esempio, di minori valutazioni delle <b>garanzie reali</b> nei <b>portafogli immobiliari</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Elevati <b>costi di adeguamento</b> e <b>minore redditività</b> derivanti da <b>standard di efficienza energetica</b>, portando, potenzialmente, ad un peggioramento della situazione economica del Cliente</li> </ul>	
Rischi di mercato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potenziati <b>variazioni</b> delle <b>aspettative</b> di mercato derivanti da <b>gravi eventi fisici</b> portando a una <b>rivalutazione del rischio</b> e <b>maggior volatilità</b> nonché eventuale <b>difficoltà</b> all'<b>accesso</b> al <b>mercato dei capitali</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Improvvisa <b>variazione</b> del <b>prezzo</b> di <b>titoli</b> e dei <b>derivati</b> al manifestarsi dei rischi di <b>transizione</b></li> </ul>	
Rischi operativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potenziale <b>interruzione</b> dell'operatività a causa di <b>danni materiali</b> a <b>immobili</b> e <b>centri di elaborazione dati</b> a seguito di <b>eventi meteorologici estremi</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Potenziati <b>rischi reputazionali</b> e di <b>responsabilità legale</b> a seguito di una <b>maggior sensibilità</b> sui <b>temi climatici</b></li> </ul>	
Altre tipologie di rischio (e.g. liquidità, modello imprenditoriale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potenziati ritardi negli incassi delle fatture nel caso in cui la <b>clientela</b> <b>finanzi</b> in via <b>prioritaria</b> la <b>riparazione dei danni</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Possibile <b>influenza</b> sulla <b>sostenibilità economica</b> di alcune <b>attività</b> provocando un <b>rischio strategico</b> per determinati <b>modelli imprenditoriali</b> in mancanza dei necessari interventi di <b>adeguamento</b> o <b>diversificazione</b></li> </ul>	

Figura 4: Esempi di impatto dei rischi ESG sui financial risk

Considerata l'importanza dell'integrazione dei **rischi ESG** nel **processo** di **identificazione**, **valutazione** e **monitoraggio** del **rischio**, si rende necessario, in coerenza con quanto previsto dalle **Autorità europee competenti** predisporre un **processo** di **mappatura** e messa a terra degli interventi suddiviso in **due macro-fasi**:

1. **Assessment e valutazione dell'esposizione ai rischi ESG**, che prevede un'analisi dell'«*as-is*» e la classificazione delle esposizioni in base alle **caratteristiche ESG** (e.g. per asset class, settore, Controparte, area geografica, maturity). Al fine di effettuare un **assessment** e **valutare i rischi ESG** a cui il **factor** è esposto possono essere valutate le seguenti metodologie:
  - a. **Portfolio alignment method**, verifica dell'allineamento del portafoglio «*as-is*» a diversi livelli (e.g. *cluster* di clientela, settore, area geografica) rispetto ai **target ESG** fissati a livello internazionale [*obiettivo: determinazione del posizionamento del factor rispetto agli obiettivi internazionali e tarare gli interventi di breve e le strategie di medio-lungo termine*];
  - b. **Risk framework method**, valutazione della capacità del portafoglio attuale di far fronte ai rischi ESG nel lungo periodo tramite analisi di **stress** e di **sensitivity** – approccio particolarmente efficace per i rischi di carattere ambientale [*obiettivo: valutazione dell'impatto delle tematiche legate alla sostenibilità sul profilo di rischio del portafoglio del factor*];
  - c. **Exposure method**, valutazione ESG effettuata direttamente a livello di Controparte o di esposizione al fine di complementare l'**assessment** standard effettuato sui **financial risk** [*obiettivo: indicazioni circa il grado di esposizione di un portafoglio al rischio ESG, nonché circa le azioni da intraprendere per rendere lo stesso sostenibile*];

*Dalle analisi e dagli approfondimenti effettuati, è emerso un **generale orientamento** verso il **portfolio alignment method** o l'**exposure method**, in quanto in prima approssimazione è*

<sup>10</sup> Fonte: Guida BCE sui rischi climatici e ambientali (novembre 2020)

considerata poco percorribile ad oggi l'elaborazione di analisi di stress e di sensitivity sul portafoglio attuale considerando non solo il **grado di complessità del business del factoring** (in coerenza con il principio di proporzionalità) ma anche la **difficoltà di reperire le informazioni necessarie sia sulle imprese clienti sia sui debitori ceduti in ambito ESG**. In particolare, un elemento di ulteriore complessità nel reperimento delle informazioni deriva dal fatto che per le **imprese clienti** rappresentate da **PMI** non sono ad oggi previsti **obblighi di disclosure ESG**.

2. **Messa a terra delle attività di adeguamento del Risk Management Framework** nonché delle attività di **monitoraggio** e **reporting** a seguito dell'individuazione e della valutazione dei rischi ESG. Di seguito si riportano alcuni potenziali interventi per ambito:

a. **Risk Management framework (illustrativo e non esaustivo):**

	Perimetro di applicazione	Limiti, metriche e indicatori	Governance interna
<b>RAF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adeguamento del <b>perimetro</b> relativo al <b>risk profile</b> dell'istituto per <b>integrare i rischi ESG</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potenziale <b>review</b> e/o <b>integrazione</b> per includere <b>obiettivi di rischio-rendimento</b> che si intendono raggiungere (e.g. in base a <b>cluster</b> di Clientela), ed i <b>conseguenti limiti operativi</b> (e.g. limiti su Controparti che potrebbero non rispettare gli obiettivi ESG, in coerenza con la strategia di business)</li> <li>Integrazione dell'attuale <b>set di indicatori</b> per includere <b>KPI / KRI dedicati</b> all'ambito ESG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrazione del sistema di <b>internal governance</b> per considerare le <b>strutture responsabili</b> della <b>definizione</b> e del <b>monitoraggio</b> di <b>processi</b> e <b>procedure</b> legate alla <b>gestione dei rischi ESG</b></li> </ul>
<b>ICAAP / ILAAP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Integrazione</b> dei <b>fattori</b> e dei <b>rischi ESG</b> all'interno di ICAAP, ILAAP e <b>Recovery Plan</b> in coerenza con quanto previsto nel RAF tramite <b>integrazione di una sezione dedicata ai rischi ESG</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adeguamento a <b>livello qualitativo e quantitativo</b> di ICAAP e ILAAP relativamente a <b>soglie</b> e <b>limiti fissati</b> nonché alle <b>prove di stress</b></li> <li>Elaborazione di <b>analisi di scenario</b> e di <b>stress</b> su un <b>orizzonte temporale di medio-lungo periodo</b> (maggiore di quanto tipicamente previsto, i.e. 3 anni), per valutare nel continuo la <b>resilienza</b> a <b>rischi ESG</b> a livello di <b>portafoglio, industry</b> o <b>Controparte</b> con <b>diversi livelli di aggregazione</b> a seconda della <b>disponibilità dei dati</b></li> <li>Integrazione dell'attuale <b>set di indicatori</b> in <b>coerenza</b> con quanto effettuato nell'ambito del RAF</li> </ul>	
<b>Recovery Plan</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrazione dei <b>rischi ESG</b> all'interno degli <b>scenari di base</b> e <b>avversi</b> nonché del <b>set di indicatori</b> adottati nell'ambito del <b>Recovery Plan</b></li> </ul>	

Figura 5 - Potenziali interventi di adeguamento del Risk Management Framework

b. **Sistema di monitoraggio, reporting e disclosure:**

- Definizione di **processi interni** e di **strumenti** finalizzati a monitorare, effettuare **reporting** e segnalare le **esposizioni ai rischi ESG**, con diversi livelli di granularità (e.g. a livello di portafoglio, Controparte, esposizione), a seconda della finalità;
- Identificazione di **indicatori qualitativi** e **quantitativi** in relazione ai **rischi ESG** per i tre macro-ambiti nell'ambito del **framework** di valutazione e controllo del rischio, definendo per ciascuno la relativa **frequenza** (e.g. mensile, trimestrale) e **granularità** (e.g. settore, portafoglio, Controparte) a seconda della finalità (e.g. gestionale, di **reporting** o segnaletica) e in coerenza con il **dashboard** attuale nonché con la strategia di **business** e di gestione del rischio ESG definita. Si riporta nella tabella di seguito un esempio, a titolo illustrativo e non esaustivo, di **potenziali indicatori** (sia qualitativi sia quantitativi) per ciascun **fattore ESG**<sup>11</sup>:

<sup>11</sup> Fonte: indicatori ipotizzati in coerenza con i principi di rendicontazione e gli index previsti dai "GRI Standards" nonché con gli ITS pubblicati dall'EBA in merito alla **disclosure** sui rischi ESG in coerenza con l'articolo 449bis CRR (gennaio 2021)

Fattori ESG	Indicatori qualitativi	Indicatori quantitativi
<b>Environmental (E)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evidenza che la <b>strategia di business</b> integri l'impatto dei <b>fattori</b> e dei <b>rischi</b> climatici e ambientali</li> <li>Eventuali <b>premi / riconoscimenti o certificazioni</b></li> <li>[...]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Green Asset Ratio (GAR)</b></li> <li><b>Emissioni di gas serra dirette e indirette</b></li> <li>[...]</li> </ul>
<b>Social (S)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di <b>politiche / procedure</b> che <b>evidenzino</b> un <b>impegno diretto o indiretto</b> nel ridurre le attività dannose dal punto di vista sociale</li> <li>[...]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza e <b>quota parte</b> di <b>attività</b> che contribuiscono alla <b>mitigazione del rischio sociale</b> rispetto alle <b>attività complessive</b></li> <li>[...]</li> </ul>
<b>Governance (G)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusione di <b>fattori ESG</b> nell'ambito di <b>processi e procedure di governance</b> interna quali, ad esempio, <b>inclusività, gestione dei conflitti di interesse, comunicazioni interne</b></li> <li>Presenza di <b>programmi di formazione dedicati</b></li> <li>[...]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tasso di assunzione</b> per genere e inquadramento</li> <li><b>Turnover</b> per inquadramento, genere ed età</li> <li><b>Composizione del top management e del Consiglio di Amministrazione per genere ed età</b></li> <li>[...]</li> </ul>

Figura 6 - Esempi di indicatori quali-quantitativi ESG-oriented

*L'individuazione degli indicatori quali-/quantitativi relativi a fattori e rischi ESG deve essere effettuata in linea con il framework normativo sulla disclosure in modo da garantire la coerenza tra l'intero processo di gestione e monitoraggio dei rischi ESG, il processo di concessione nonché la reportistica & disclosure.*

- Individuazione delle **informazioni** e dei **dati** necessari per l'alimentazione degli indicatori di cui al punto precedente (e.g. dati forniti da *provider* esterni rispetto a *database* interni) e delle **data source** per effettuare le attività di **data extraction**.

c. **Presidio normativo ongoing:**

- Presidio e monitoraggio** nel continuo dell'**evoluzione** del **framework normativo**, con particolare attenzione ai potenziali impatti economici di capitale nonché a specifiche richieste normative da parte di *Regulator / Supervisor*;
- Individuazione dei potenziali **vantaggi prospettici** derivanti dalla **transizione ESG** in ottica di potenziale **trattamento prudenziale favorevole** in termini di minori assorbimenti di capitale verso esposizioni relative a obiettivi ambientali e/o sociali alla luce della relazione che l'EBA presenterà alle autorità europee entro il 28 giugno 2023 nonché di potenziali **minori add-on** di **SREP** a fronte dell'**integrazione dei rischi ESG** (ad oggi con espresso riferimento almeno ai rischi climatici e ambientali), all'interno delle strategie aziendali, del *Risk Management framework* e nei processi di reportistica e disclosure *[tale intervento sarà effettuato, in particolare per le banche Significant, in previsione del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) che, a partire dal 2023, includerà l'assessment sulla gestione dei rischi climatici-ambientali]*.

### 3.3 Governance interna

In aggiunta agli interventi previsti a livello di strategia di *business*, catalogo prodotti e *framework* di gestione e monitoraggio dei rischi, risulta necessario valutare il potenziale adeguamento della *governance* interna, che si inserisce nel *più ampio quadro normativo definito dall'EBA relativo alla governance interna*<sup>12</sup> e alla *concessione e monitoraggio dei prestiti*.<sup>13</sup>

In coerenza con quanto previsto ad oggi dall'EBA e dalla BCE per l'integrazione di fattori e dei rischi ESG nell'ambito dell'*internal governance*, un primo elemento rilevante consiste nell'assegnazione di ruoli e competenze ai **propri membri** e/o ai **comitati endoconsiliari** in relazione ai **rischi ESG** da parte dell'Organo di Amministrazione in linea con la **struttura organizzativa "as is"** e con il proprio **profilo di rischio**. A tal fine, la modalità di assegnazione può essere differenziata tra i diversi istituti secondo un principio di proporzionalità, secondo cui è possibile **valutare di delegare i rischi ESG** ad un membro di un **comitato esistente**, oppure preferire il **set-up** di un **comitato dedicato**.

A livello di mercato, è stato osservato che le **banche Significant** si sono orientate verso l'istituzione di **Comitati ad hoc**. A titolo di esempio, in base a quanto rilevato dalla stessa BCE, alcune banche hanno istituito Comitati che riuniscono **esperti interni** ed **esterni** (e.g. consulenti tecnici sulle tematiche legate alla sostenibilità), al fine di prestare supporto e consulenza all'Organo di Amministrazione nella definizione della **strategia ambientale, sociale** e di **governance** nonché fornire pareri su operazioni con complesse implicazioni sul piano ESG.

*In tale contesto, secondo un principio di proporzionalità, la maggior parte dei factor rappresentati da intermediari finanziari appartenenti ad un Gruppo Bancario, sono orientati a garantire la coerenza degli adeguamenti a livello di governance interna e assetto organizzativo con le azioni previste a livello di Capogruppo (e.g. possibilità di individuare un referente a livello di factor nel caso in cui la Capogruppo abbia già creato uno o più Comitati ESG ad hoc). I factor nei quali siano presenti comitati endoconsiliari, potrebbe preferire strutture più snelle, prevedendo, ad esempio, l'integrazione dei comitati già esistenti con personale tecnico, interno o esterno, esperto sulle tematiche di sostenibilità.*

Un secondo aspetto chiave da garantire nell'ambito della **governance interna** è costituito dalla **promozione e diffusione** della **cultura** sui **rischi ESG**. A tal fine, è opportuno assicurare due modalità di intervento:

- propagazione del livello di **propensione** ai rischi **ESG**, delle **metriche** e dei **limiti** ad essa relativi definiti a **tutti i livelli** dell'**organizzazione** in modo da attuare e diffondere una **cultura** dei **rischi ESG** a tutto il **personale** coinvolto nei processi di **assunzione, gestione e monitoraggio** di tali **rischi** nonché nel **workflow** di **concessione del credito** attraverso processi, procedure e comunicazioni interne dedicate;
- pianificazione, sviluppo e attuazione di **programmi di formazione** finalizzati a **sensibilizzare** il **personale** in merito alle **responsabilità** in materia di **rischi ESG**.

### 3.4 Principali vantaggi e punti di attenzione per gli attori coinvolti

Alla luce delle leve di creazione di valore descritte, il processo di **transizione ESG** può condurre a **molteplici vantaggi** per tutti gli attori coinvolti nell'**operatività** del **factoring** (i.e. i singoli *factor*, le imprese cedenti e i debitori ceduti).

---

<sup>12</sup> EBA/GL/2021/05

<sup>13</sup> EBA/GL/2020/06



In particolare, i **factor** potrebbero beneficiare di una modalità di **accesso** al **funding** più **agevole** nonché a **tassi** più **favorevoli** attraverso la **diversificazione** delle forme di **funding**, ricorrendo, ad esempio, a forme di **lending bancario**, sfruttando anche le potenziali sinergie con la **Fintech**, nonché all'emissione di **bond** legati ad **obiettivi** di **sostenibilità**. Infatti, tali strumenti permettono, oltre a concretizzare la strategia di sostenibilità dei **factor** e il processo di transizione ESG, anche di ottenere potenziali **condizioni favorevoli** in termini di **prezzi** e **costi** di **emissione** derivanti, soprattutto nel caso di **lending** alternativo ai canali tradizionali e dell'emissione di **bond**, dall'elevata richiesta degli investitori. In termini di **business**, inoltre, gli interventi proposti e il progressivo adeguamento al framework ESG comportano non solo un **rafforzamento** della relazione con l'**attuale clientela** tramite la selezione e la valutazione di **imprese cedenti** e dei debitori ceduti sempre più trasparenti e orientati a pratiche **ESG**, nonché la possibilità di offrire anche **servizi** o **prodotti aggiuntivi** (i.e. **opportunità** di **cross-selling**), ma anche il potenziale **ampliamento** della **base dati clienti** servita. Infine, in termini prospettici, i **vantaggi** correlati alla **transizione ESG** possono derivare dal **potenziale trattamento prudenziale favorevole** delle esposizioni relative a obiettivi ambientali e/o sociali e dall'**integrazione** dei **rischi ESG** (ad oggi con espresso riferimento almeno ai rischi climatici e ambientali), all'interno delle strategie aziendali, del *Risk Management framework* e nei processi di reportistica e *disclosure*. Tali aspetti, infatti, si ritiene che possano comportare, a tendere, **minori assorbimenti** di **capitale**, nonché **potenziali minori add-on** in termini di **SREP**.

Oltre ai **factor**, anche le **imprese cedenti** possono beneficiare della transizione ESG, in considerazione di un potenziale maggior **accesso** al **credito** e dell'interazione con **factor specializzati** nella valutazione e nel monitoraggio di attività *ESG-compliant* nonché del ricorso a prodotti innovativi (e.g. piattaforme *Fintech*). In aggiunta, anche il possibile **accesso** a **condizioni contrattuali** maggiormente **favorevoli** e **meccanismi** di **indicizzazione** del **prezzo** al grado di **aderenza** ai **criteri ESG** dei crediti possono rappresentare alcuni dei benefici di **natura economica** per le imprese clienti.

Inoltre, anche i **debitori ceduti** possono, tramite l'adeguamento progressivo al framework ESG, ottenere ulteriori **potenziali benefici**, siano essi diretti o indiretti, derivanti, ad esempio, da condizioni contrattuali maggiormente favorevoli (e.g. dilazioni di pagamento) nonché dalla potenziale **riduzione** dei **costi operativi** legati alla semplificazione di procedure amministrative derivanti all'interazione con il **factor** come **unico interlocutore**. Infine, l'aderenza a **fattori ESG** del **debitore** potrebbe portare ulteriori a **benefici** in ottica di **filiera** sulla sostenibilità dell'**operazione complessiva**.

È importante evidenziare come i **benefici** attesi per le **imprese cedenti** e i **debitori ceduti** derivanti da una progressiva **transizione ESG** siano ottenibili attraverso **interventi mirati** a livello di **strategia aziendale**, **processi operativi** e **posizionamento interno**. Tali interventi richiedono **costi** (nel breve termine) e **investimenti** (nel medio-lungo termine) in ottica di creazione di **valore ambientale** (e.g. efficientamento energetico della sede aziendale), nonché **valore sociale** (e.g. iniziative sociali quali aiuti alimentati donati alle famiglie in difficoltà), e di **governance** (e.g. programmi di formazione dedicata, assunzione di dipendenti di genere femminile).

In generale l'**adozione** di un **approccio ESG** può generare **valore** per **factor**, **imprese cedenti** e **debitori ceduti** grazie ad un **miglior posizionamento** sul **mercato** e al potenziale **upside reputazionale** garantendo, allo stesso tempo, la **compliance normativa** in ottica **ESG**.

Oltre ai potenziali vantaggi riportati in precedenza, occorre tenere in considerazione per tutti i **player** coinvolti nell'operatività del **factoring**, alcuni **punti** di **attenzione chiave**. In particolare, l'adeguamento ESG comporta dei **costi** principalmente legati alla necessità di **reperire** e **raccogliere informazioni** e **dati** (in particolare per lo sviluppo di un **modello interno** di **valutazione**

e in caso di **acquisizione di rating** da **provider esterni**) – la raccolta delle informazioni può essere anche più dispendiosa qualora il debitore ceduto fosse rappresentato dalla Pubblica Amministrazione).

Inoltre, vanno considerati i costi legati all'**adeguamento** dei **sistemi informativi** che devono non solo accogliere le informazioni e i dati di nuova introduzione ma anche supportare l'operatività in ottica di transizione ESG rispondendo a finalità diverse, quali la finalità gestionale, segnaletica (prevalentemente per i soggetti vigilati e gli intermediari finanziari) e di reportistica.

In aggiunta, al fine di **garantire** una **maggior consapevolezza** degli **aspetti ESG** e degli **interventi di adeguamento** lungo tutto il **processo di concessione** (in particolare della Rete Commerciale) nonché di **promuovere** la **diffusione** della **cultura** sui **rischi ESG** a tutti i livelli dell'organizzazione è necessario sostenere costi aggiuntivi legati all'adeguamento dell'**assetto organizzativo** (e.g. assunzione di **consulenti tecnici** (interni e/o esterni) e di esperti in tematiche legate alla **sostenibilità**) nonché a programmi di **formazione dedicata**.

I costi di adeguamento necessari nel breve periodo possono essere **mitigati** dai **benefici ottenibili** nel medio-lungo termini, tra cui il **minor costo** del **funding** e di **capitale** per tutti gli **attori** coinvolti.

Oltre ai costi di adeguamento, è necessario garantire un **presidio normativo ongoing** per cogliere le **future evoluzioni** e/ o le **richieste** delle **Autorità** (ad oggi, infatti, i principali obblighi e vincoli riguardano esclusivamente la **disclosure**), nonché recepire i potenziali **vantaggi prospettici** derivanti dall'**adeguamento al framework ESG** (e.g. potenziali minori ponderazioni su esposizioni ESG o verso controparti ESG, trattamento fiscale favorevole).

## 4. Piano d'Azione ESG per i factor

Il presente capitolo ha l'obiettivo di rappresentare la **configurazione** dell'**operatività target** e un **potenziale Piano d'Azione** per la **transizione ESG** per i **factor**.

In coerenza con le principali leve individuate e in ottica di adeguamento dell'operatività a target, è opportuno attivare progettualità dedicate e declinare un **Piano d'Azione ESG** da parte del singolo **factor** tenendo conto della specificità dello stesso (e.g. appartenenza a un Gruppo Bancario). Di seguito si propone un potenziale approccio progettuale suddiviso in **tre macro-fasi** che sono finalizzate alla **stesura** e alla **messa a terra** del Piano d'Azione.

### Fase 1 – Assessment “as is”

La **prima fase** prevede un'**analisi** dell'**attuale posizionamento** del **factor** in relazione al **framework ESG** rispetto agli **obiettivi ESG** stabiliti a livello **internazionale** e rispetto ai principali **player** di **mercato** (i.e. analisi di **benchmark**). Tale assessment è necessario per identificare i **gap** rispetto al **framework** normativo nonché le principali aree impattate.

### Fase 2 – Predisposizione dell'Action Plan

Alla luce dell'**output** dell'**assessment** devono essere successivamente identificate delle azioni di **remediation** e/o di **mitigazione** necessarie al fine di **predisporre** un **Action Plan dedicato** lungo i seguenti ambiti:

1. **Pianificazione strategica e controllo di gestione**: identificazione delle iniziative e del posizionamento ESG da integrare negli obiettivi strategici aziendali e nelle strategie correlate (e.g. Piano di Sostenibilità) in coerenza con la strategia attuale e del Gruppo, ove applicabile;



2. **Review strategie di business e dei processi creditizi:** definizione di iniziative relative al catalogo prodotti, segmenti di clientela e al processo di *origination* e monitoraggio del credito, anche in coerenza con la normativa correlata (e.g. Linee Guida EBA sull'*origination* e il monitoraggio), nonché identificazione delle potenziali azioni di adeguamento del processo di *pricing* in ottica ESG;
3. **Adeguamento del Risk Management framework:** identificazione delle azioni di adeguamento in merito al processo di assunzione dei rischi con particolare attenzione alla definizione del RAF, dell'ICAAP, dell'ILAAP nonché del Piano di Risanamento;
4. **Review del sistema di monitoraggio, reporting e disclosure:** individuazione delle attività di adeguamento sui sistemi di monitoraggio (e.g. integrazione *dashboard*), *reporting* e *disclosure* al mercato (e.g. obiettivi degli investimenti sostenibili perseguiti segnalati nelle relazioni periodiche e nell'informativa precontrattuale);
5. **Review del set documentale interno:** sulla base alle azioni individuate nell'ambito delle macro-attività precedenti, mappatura del set di normativa impattata e identificazione della documentazione oggetto di adeguamento. Inoltre, coerentemente con le azioni di adeguamento del processo di *pricing*, possibilità di prevedere un'eventuale *review* della contrattualistica.

Al fine di mettere a terra le **iniziative individuate** negli **ambiti** soprariportati, è opportuno, in parallelo, prevedere l'adeguamento dei **sistemi IT** e della **base dati di riferimento**.

### **Fase 3 – Messa a terra delle iniziative**

In coerenza con le attività (e relative tempistiche) definite nell'**Action Plan** definito, la **terza fase** prevede l'**avvio** e la **progressiva messa a terra** delle **attività di adeguamento**.

## 5. Conclusioni

Le **analisi** effettuate e le **considerazioni** riportate nei precedenti capitoli **evidenziano** non solo la **complessità** e la **continua evoluzione** del **framework ESG** ma l'**opportunità** che l'**adeguamento** per la **transizione** verso una **finanza sostenibile** può rappresentare nel **breve** e nel **medio-lungo periodo**.

A livello di mercato, infatti, un **numero crescente** di **operatori** ha avviato, o sta avviando, un percorso di **adeguamento** in ottica di **integrazione** di **fattori** e **rischi ESG** nei propri obiettivi e nella propria strategia. In tale contesto, anche il **business** del **factoring** sta riconoscendo in tale transizione una potenziale opportunità.

In particolare, il **factoring** può rivestire il ruolo di **facilitatore** nella **promozione** della **transizione ESG** grazie a un'**evoluzione** della **strategia** di **business**, del **modello** di **offerta** e di **servizio**. Se inizialmente, gli interventi di adeguamento possono comportare **costi legati**, ad esempio, al **reperimento** di **nuovi dati** e a programmi di formazione, a tendere l'**integrazione** dei fattori e dei rischi ESG potrà mitigare i costi di adeguamento grazie a potenziali benefici in termini di **minor costo** del **capitale** e/o del **funding** nonché a un miglior posizionamento a livello di mercato e al conseguente **upside reputazionale**.

In generale, l'aderenza al framework ESG e la progressiva transizione verso una finanza sostenibile può garantire una **maggiore stabilizzazione** del **business** e **creare valore** per tutti i **player coinvolti** nell'**operatività** del **factoring** in ottica di **filiera**.

Infatti, la **progressiva evoluzione** dell'operatività dei **factor** può, da un lato, incentivare le **imprese** ad **attivare** o a **rafforzare** il **processo** e le **iniziative** di **adeguamento** e, dall'altro, garantire un'**aderenza crescente** del **business** agli **obiettivi** di **sostenibilità**.